



Regione Puglia

Legge Regionale n. 5 del 22 gennaio 1997

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

(B.U.R. Puglia n. 11 del 27 gennaio 1997)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall' art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica ai rifiuti di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Note:

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerca Legislativa - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/91, al solo fine di



Gestione-Rifiuti.it

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

- La L.28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è pubblicata nella Gazz. Uff. 29-12-1995, n. 302 S.O. il comma 24 dell'art. 3 così recita:

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

- Il DPR 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e pubblicato nella Gazz. Uff. 15-12-1982, n. 343. L'art. 2 così recita:

2. Classificazione rifiuti. - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

- 1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (2/a);
- 2) i rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comunque, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotriphenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (3), e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanta concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purchè non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (3/a), e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 giugno 1966, n. 615 (3), ed ai regolamenti di esecuzione;
- f) agli esplosivi.

ARTICOLO 2

(Soggetto passivo)

1. Il tributo è dovuto dal 1 gennaio 1996:
 - a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
 - b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.
2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.



Gestione-Rifiuti.it

3. L' utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido al pagamento del tributo ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale prima della constatazione delle violazioni di legge.

ARTICOLO 3

(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all' art. 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, alla cui tenuta sono obbligati tutti i gestori di impianti pubblici e privati di discarica di rifiuti.

2. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui registri di cui al comma 1 le quantità di rifiuti riferite alla tipologia indicata nell' art. 3, commi 29 e 40, della succitata legge.

3. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549 del 1995.

4. Ai fini dell' applicazione del tributo di stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitata in forza di ordinanza sindacale ex art. 12 del dpr n. 915 del 1982 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli artt. 6 e 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

5. Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell' accertamento medesimo.

6. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti possibile rilevare la quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nell' anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico, il tributo è commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica. La quantificazione ponderale è rimessa a specifico accertamento peritale disposto dalla struttura tributaria competente della Regione con tutti gli oneri a totale carico del gestore dell' impianto. Il medesimo accertamento peritale è disposto per la quantificazione ponderale dei rifiuti smaltiti in discariche abusive.

7. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l' esatta specificazione per tipologia e qualità, nonchè la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40 della legge n. 549 del 1995, si applica l' aliquota più alta fra le diverse tipologie in aggiunta all' applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al dpr n. 915 del 1982.

8. L' ammontare del tributo è fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l' anno successivo.

Note:

Note all'art. 3

- Si riporta il testo dei commi 28 - 29 - 38 - 39 e 40 dell'art. 3 della L. 549/95:

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonchè per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro



Gestione-Rifiuti.it

dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e utilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dall'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggior spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato al sensi dei commi 29 e 38.

ARTICOLO 4

(Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante apposito versamento su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia indicandola causale di versamento.
2. Gli importi dei versamenti sono arrotondati alle mille lire superiori.
3. E' data facoltà alla Giunta regionale di indicare, con apposita deliberazione, eventuali altre modalità di versamento.

ARTICOLO 5

(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell' ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all' art. 2 della presente legge sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:
 - a) denominazione e sede della ditta e generalità del legale rappresentante;
 - b) ubicazione della discarica o dell' impianto di incenerimento;
 - c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, distinte per tipologia di rifiuto così come previsto dal comma 29 della legge n. 549 del 1995;
 - d) indicazione dei versamenti effettuati.
2. La dichiarazione deve essere presentata all' Ufficio finanze della Regione allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall' ufficio postale accettante.
3. Una delle predette copie è trasmessa, a cura dell' Ufficio finanze, alla Provincia ove sono ubicati la discarica e l' impianto di incenerimento.



Gestione-Rifiuti.it

4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato dalla Giunta regionale.

5. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema di cui al comma 4 sono da considerarsi nulle.

ARTICOLO 6

(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge 549 del 1995, oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all' art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli uffici dai quali dipendono, al competente Ufficio regionale del contenzioso entro trenta giorni dalla data della sua redazione.

3. La predetta struttura tributaria regionale, constatata la violazione, la contesta al trasgressore con l' invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria.

La contestazione della violazione, con l' invito al pagamento, è notificata all' interessato a mezzo raccomandata AR.

4. Nel caso in cui dagli atti d' ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l' accertamento e la contestazione sono effettuati dalla struttura regionale di cui al comma 2.

Note:

Nota all'art. 6

- La LR. 9 giugno 1980, n. 65 "Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali" è pubblicata nel BUR n. 48 suppl. del 5-7-1980. L'art. 7 così dispone:

Art. 7

(Accertamento e definizione delle violazioni)

La violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale in servizio presso gli uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 7

(Applicazione delle pene pecuniarie)

1. Contro gli atti di contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge gli interessati possono estinguere la sanzione tributaria con il versamento di una somma pari al minimo della pena pecuniaria prevista, oltre l' ammontare del tributo evaso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell' atto. Le somme pagate a tale titolo non possono essere rimborsate.

2. Entro lo stesso termine di trenta giorni di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all' Ufficio finanze della Regione le proprie controdeduzioni. In caso di mancato pagamento della somma richiesta, il suddetto Ufficio, esaminate le eventuali controdeduzioni prodotte, qualora riconosca fondato l' accertamento emette motivata ordinanza - ingiunzione di pagamento con l' applicazione delle pene pecuniarie entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale atto è a tutti gli effetti



Gestione-Rifiuti.it

definitivo. Se dall' esame delle controdeduzioni il tributo risulta assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all' interessato.

ARTICOLO 8

(Ricorsi)

1. Avverso l' ordinanza - ingiunzione è ammessa l' impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell' atto che si intende impugnare.

Note:

Nota all'art. 8

- Il DPR 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina del contenzioso tributario" è pubblicato nella Gazz. Uff. 11-11-1972, n. 29250.

- Il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", è pubblicato nella Gazz. Uff. 13-1-1993, n. 950.

ARTICOLO 9

(Sanzioni)

1. Alle sanzioni previste dalla legge n. 549 del 1995 si aggiungono le seguenti:
 - a) per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal precedente art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. Il ritardo superiore a trenta giorni è equiparato alla omessa dichiarazione;
 - b) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l' accesso di cui al comma 33 dell' art. 3 della legge n. 549 del 1995 agli aventi titolo a norma del precedente art. 6 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da lire due milioni a lire dodici milioni.

ARTICOLO 10

(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l' interessato non abbia assolto la propria obbligazione, come stabilito dall' ordinanza d' ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante l' iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli artt° 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

Note:

Nota all'art. 10

- Il DPR 28 gennaio 1988, n. 43 "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657", è pubblicato nella Gazz. Uff. 29-2-1988, n. 4950.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 11

(Decadenza e rimborsi)

1. L' accertamento delle violazioni alla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal primo giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall' ufficio postale accettante.
3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui all' art. 14.

ARTICOLO 12

(Comunicazioni)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia comunicano all' Ufficio finanze della Regione le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dalla data del rilascio.
2. Sono parimenti comunicate, entro il termine previsto dal comma 1, le modifiche alle autorizzazioni in essere, relativamente ai dati di cui alle lettere a) e b) dell' art. 5 della presente legge.

ARTICOLO 13

(Autorità competente)

1. L' applicazione delle pene pecuniarie tributarie e delle sanzioni amministrative è di competenza del dirigente della struttura regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.

ARTICOLO 14

(Quota in favore delle Province)

1. Una quota pari al dieci per cento del tributo riscosso è dovuta alla Province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale in ragione del gettito accertato riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.
2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi dell' art. 11, comma 3.
3. Ai fini dell' attribuzione alle Province della quota di cui al comma 1, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

ARTICOLO 15

(Fondo per la minore produzione dei rifiuti)

1. Per le finalità di cui all' art. 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal gettito derivante dall' applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province.
2. L' impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta regionale.



Gestione-Rifiuti.it

3. Il Consiglio regionale, con la legge di bilancio, destina almeno il cinquanta per cento delle entrate, al netto delle risorse spettanti alle Province e dell' ammontare del fondo di cui ai commi 1 e 2, per finanziare progetti dei Comuni, presentati in forma singola o associata, di impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/ o fertilizzanti così come previsto all' art. 3, comma 5, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13, di raccolta differenziata dei rifiuti di bonifica di siti inquinanti o degradati. I progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e devono indicare costi e benefici secondo parametri di efficienza ed economicità delle iniziative, con particolare riferimento ai benefici prevedibili per gli utenti.

4. Con la stessa delibera di cui al comma 2 viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.

5. Il fondo è allocato in apposito capitolo, allo scopo istituito, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, denominato " Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall' art. 3, comma 27, della legge n. 459 del 1995."

Note:

Nota all'art. 15

- La LR. 18 luglio 1996, n. 13 "Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17

"Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani", è pubblicata nel BUR n. 78 del 19-7-1996, l'art. 3 così dispone:

Art. 3

(Modifica art. 7 l.r. n. 17 del 1993)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 della l.r. n. 17 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 quater della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 della presente legge secondo le seguenti modalità :

- separazione a partire dal conferimento della frazione umida da quella secca;
- separazione dei flussi di rifiuto al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni fin dalla produzione, distribuzione, consumo, raccolta;
- riduzione della quantità e della pericolosità della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento finale, assicurando garanzie di protezione ambientale;
- promozione di attività informative e culturali a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza dei cittadini favorendone la partecipazione alle attività di riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della quota residuale tal quale con l'intento di ridurre l'emergenza e la necessità di ulteriori siti da destinare a discarica o a impianto termo- distruttore.

2. In adempimento al decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani regionali di cui al precedente art. 1 relative all'esercizio della raccolta differenziata dei rifiuti di cui al d.p.r n. 915 del 1982 costituiscono regolamentazione dei relativi servizi".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 17 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. I Comuni, nell'ambito dei propri bacini localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie provenienti dalla raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima lavorazione dei residui rivenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, possono nascere anche a seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di igiene urbana.

5. In via sperimentale, fino all'entrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di cui all'art. 1, le Province possono autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianto di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti presentati dai Comuni singoli o associati che rappresentino un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti. L'autorizzazione costituisce deroga alla norma di non frazionalità delle potenzialità di impianti a tecnologia complessa sancita dal comma 5 dell'art. 9 della l.r. n. 17 del 1993".



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 16

(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. Per l' anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi del comma 38 dell' articolo 3 della legge statale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all' art. 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità , relativamente alle sanzioni amministrative previste dall' art. 3, comma 32, della legge n. 459 del 1995, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia. In assenza di certificazione, il tributo sarà determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.

3. La suddetta denuncia è presentata alla Regione, che provvederà a inviare tempestivamente copia alla Provincia territorialmente competente.

4. Gli enti competenti al rilascio della autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia comunicano alla struttura regionale di cui all' art. 5, comma 2, le autorizzazioni già rilasciate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 17

(Norme finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L' applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all' art° 9, lett b), decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì , 22 gennaio 1997

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

